



Comune di Castelnovo di Sotto

Provincia di Reggio nell'Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL SERVIZIO DI

CAMPO GIOCHI ESTIVO

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e scopo del servizio	Pag.	3
Art. 2 - Destinatari del Servizio	"	3
Art. 3 - Organizzazione e funzionamento	"	4
Art. 4 - Iscrizioni e ritiri	"	4
Art. 5 - Avvio al Servizio e Lista di attesa	"	6
Art. 6 - Tariffe e agevolazioni tariffarie	"	6
Art. 7 - Pagamenti	"	7
Art. 8 - Responsabilità del Comune e assicurazione	"	8
Art. 9 - Responsabilità degli Utenti / Genitori	"	8
Art. 10 - Informazione	"	8
Art. 11 - Contratto d'utenza	"	9
Art. 12 - Violazione degli obblighi contrattuali	"	9
Art. 13 - Foro competente	"	9
Art. 14 - Decorrenza – Norme finali	"	10
Art. 15 - Affidamento dell'organizzazione / gestione del servizio ad interlocutore esterno	"	10
NOTE	"	11

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SCOPO DEL SERVIZIO

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di organizzazione del Servizio Campo Giochi Estivo e i conseguenti rapporti con l'utenza.
- 2) Le attività del Campo Giochi rientrano tra quelle previste dalle vigenti disposizioni regionali per i "Soggiorni diurni" (centri estivi, parchi giochi, ecc...) e consistono in attività che coinvolgono gruppi di minori che convivono con regolarità durante l'intera giornata o parte di essa per svolgere attività ludiche e formative nel periodo extrascolastico estivo.
- 3) Il Campo Giochi si propone, in particolare, come "luogo sicuro" per le famiglie impegnate nell'attività lavorativa e come proposta ludico/educativa in cui sviluppare un'esperienza di socializzazione e di gioco, configurandosi come contesto di esperienze che stimolano la "curiosità", sollecitando motivazioni e interessi (movimento, scoperta dell'ambiente, esplorazione, costruzione, ecc.), proponendo percorsi e situazioni significative.
- 4) Le attività proposte ai bambini saranno esperienze ludico-laboratoriali, ludico-motorie e sportive di varia natura, da svolgersi nelle ore meno calde della giornata.

ART.2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Destinatari del servizio sono i bambini residenti nel Comune di Castelnuovo di Sotto che hanno frequentato la scuola primaria ed il primo anno di scuola secondaria di 1° grado (dai 6 ai 12 anni circa).
2. Le domande relative all'inserimento di bambini non residenti sono comunque accolte, procedendo agli inserimenti compatibilmente alla capacità ricettiva del Servizio; è fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito al successivo comma 4.
3. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo sono considerati residenti tutti coloro che hanno già acquisito la residenza alla data della presentazione del modulo di iscrizione o coloro che dichiarano di acquisirla entro e non oltre la data di avvio del servizio; la mancanza di tale requisito alla data di avvio al servizio comporta la retrocessione nell'eventuale graduatoria tra i richiedenti non residenti. La residenza deve essere posseduta da almeno uno dei genitori o facente funzioni. Qualora nel corso dell'anno scolastico tale situazione subisca modifiche il bambino ha diritto al mantenimento del servizio.
4. I medesimi diritti di priorità/benefici riservati ai residenti del comune di Castelnuovo di Sotto possono essere estesi anche a residenti in altri comuni a fronte di specifici accordi/convenzioni con i comuni stessi che garantiscano condizioni di reciprocità.
5. In mancanza di accordi/convenzioni con altri comuni, per i non residenti vale quanto stabilito al successivo art.5 comma 4.

ART.3 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'organizzazione e la gestione del Servizio di Campo Giochi Estivo sono attuate, in conformità al presente Regolamento, sulla base dei budget e delle risorse presenti e disponibili.
2. Per l'organizzazione e la gestione del Servizio è predisposto uno specifico progetto, sulla base degli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e degli ulteriori eventualmente approvati dalla Giunta Comunale, evidenziante:
 - a) **la durata del servizio:** di norma 4 settimane (turni), dal lunedì al venerdì, orientativamente dalla 3^a settimana di giugno fino alla 2^a settimana di luglio; è fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito al successivo comma 4.
 - b) **l'orario orientativo:** di norma, il mattino, dalle 8,30 alle 12,00 (o oltre, quando possibile), valutando eventuali domande di accesso anticipato dalle 7,45 e uscita posticipata fino alle 12,30, in relazione ad effettive esigenze dei genitori;
 - c) **il luogo di svolgimento:** di norma presso le aule disponibili e l'area cortiliva della scuola primaria, previa verifica delle disponibilità consultando il Preside dell'Istituto Comprensivo o, in alternativa, in altra sede idonea individuata dal Comune;
 - d) **la capacità ricettiva:** orientativamente 40 ragazzi per ciascuna settimana (turno); la capacità potrà variare al fine di ottimizzare il rapporto posti disponibili/n.richieste per ciascun turno, con l'obiettivo di salvaguardare un tendenziale pareggio costi/ricavi, salvaguardando in ogni caso, i vincoli relativi alla capacità ricettiva, in conformità alle vigenti disposizioni in merito.
 - e) **la programmazione di massima delle attività che saranno svolte** (sulla base di quanto stabilito al precedente articolo 1) **e il relativo calendario orientativo.**
3. Trattandosi di Servizio accessorio istituzionalmente non obbligatorio, il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di non attivare il servizio o di ridurre la durata valutando anno per anno le risorse/budget disponibili, il numero delle richieste per ciascun turno e/o altre motivazioni di carattere organizzativo/gestionale che diano luogo ad eccessiva antieconomicità del Servizio.

ART.4 – ISCRIZIONI E RITIRI

1. L'iscrizione al Servizio è effettuata ogni anno mediante consegna dell'apposito modulo, firmato da almeno uno dei genitori o facenti funzioni, al Servizio URP/Protocollo del comune, per l'inoltro al Servizio Scuola, entro un periodo ben definito (approssimativamente nel periodo fine maggio-inizio giugno di ogni anno)

e adeguatamente pubblicizzato a cura dei competenti Servizi Comunali (Servizi Scuola, URP, Ufficio Stampa, ecc...), in modo da consentire all'utenza potenzialmente interessata di fare domanda.

2. Il modulo di iscrizione, predisposto dal Servizio Scuola ai sensi del presente regolamento, costituisce contratto di utenza, ai sensi del successivo articolo 11, ed impegna i genitori (o facenti funzioni) al rispetto delle norme ivi contenute, con particolare riferimento a:
 - a) puntuale accompagnamento/prelievamento del minore alla/dalla sede del campo giochi agli orari stabiliti e/o autorizzazione all'autonoma percorrenza del tragitto abitazione-campo giochi a cura del minore, con piena assunzione di responsabilità;
 - b) dichiarazione della eventuale necessità di accesso anticipato o di uscita posticipata, dandone adeguate motivazioni, in quanto tale servizio sarà attivato solo in condizioni di effettiva necessità;
 - c) partecipazione al costo del servizio in base alle tariffe stabilite di anno in anno dalla Giunta Comunale.
3. Nella domanda di iscrizione, inoltre:
 - a) deve essere dichiarato - *solo se si intende accedere alle agevolazioni tariffarie **eventualmente** stabilite dalla Giunta Comunale* – l'importo della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) allegando l'apposita Dichiarazione - si veda il successivo articolo 6;
 - b) deve essere dichiarata la buona condizione fisica del minore, che consenta lo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento, allegando idonea certificazione sanitaria.
4. I competenti servizi comunali procedono al controllo della veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, nei modi previsti dalla legge; in caso di falsa dichiarazione si procede a dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e ad inoltrare querela di falso alla Procura della Repubblica competente, ai sensi dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Eventuali ritiri dal Servizio devono essere comunicati mediante semplice comunicazione scritta al Servizio URP/Protocollo del comune, per l'inoltro al Servizio Scuola, e non danno diritto alla restituzione della retta già versata.
6. Eventuali iscrizioni pervenute successivamente ai termini di iscrizione saranno comunque acquisite dall'URP/protocollo del Comune per l'inoltro al Servizio Scuola, e inserite in coda alla lista di attesa, secondo quanto stabilito al successivo articolo.

ART.5 – AVVIO AL SERVIZIO E LISTA DI ATTESA

- 1) Qualora il numero delle domande pervenute entro i termini di iscrizione ecceda il numero di posti disponibili (capacità ricettiva) determinato ai sensi del precedente articolo 3, il Servizio Scuola procede all'avvio al servizio dei primi richiedenti, in ordine di numero di protocollo assegnato alla domanda, fino al raggiungimento del numero stabilito, tenendo conto che, in ogni caso, hanno la precedenza assoluta i minori appartenenti a nuclei familiari particolarmente problematici in relazione a specifici progetti individualizzati di sostegno alla famiglia predisposti dall'Assistente Sociale comunale competente.
- 2) E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà di aumentare/ridurre la capacità ricettiva in relazione al numero delle domande pervenute, in applicazione del precedente art.3, comma 2 lettera d).
- 3) Successivamente alla formulazione della graduatoria, si procede alla chiamata e all'avvio al servizio dei richiedenti collocati in posizione utile.
- 4) I richiedenti che hanno fatto domanda nei termini ma non sono stati avviati al Servizio, in relazione a quanto stabilito ai precedenti commi, saranno inseriti in una lista di attesa dalla quale si potrà attingere in caso di ritiri, con l'obiettivo di ottimizzare il rapporto posti disponibili/n.richieste, salvaguardando il rapporto n.educatori/n.utenti previsto dalle vigenti disposizioni.
- 5) Fatto salvo quanto stabilito al precedente art.2 comma 4, nel caso in cui, dopo avere collocato gli utenti residenti, rimangano disponibili ulteriori posti, è possibile estendere il servizio anche ai richiedenti non residenti.

ART.6 – TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

- 1) La Giunta comunale ogni anno finanziario, in adempimento alle vigenti disposizioni, stabilisce le tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere e le condizioni economiche per accedere alle eventuali agevolazioni tariffarie, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) determinazione di tariffe fisse settimanali (per ciascun turno), indipendenti dalla frequenza continuativa o saltuaria, con possibilità di prevedere sconti per coloro che si iscrivono per l'intero periodo di campo giochi;
 - b) possibilità di prevedere uno sconto a favore di:
 - di coloro che si iscrivano a tutti i turni previsti;
 - di coloro che iscrivano più figli (legittimi, naturali, riconosciuti, adottati, affidati...) appartenenti al medesimo nucleo familiare, individuato con i criteri di cui al D.Lgs.109/98 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) possibilità di stabilire tariffe agevolate con riferimento alle condizioni economiche degli utenti, stabilendo fasce economiche differenziate, in applicazione delle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs.31.3.1998 N.109 e successive modificazioni ed integrazioni (Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E.).
 - d) possibilità di determinare ulteriori criteri, oltre alle soglie I.S.E.E., ulteriori criteri di selezione dei beneficiari delle tariffe agevolate.

- e) possibilità di prevedere, oltre alle eventuali agevolazioni di cui alla precedente lettera d), ulteriori criteri di agevolazione/esenzione per nuclei familiari seguiti dal Servizio Sociale, sulla base di progetti individualizzati di sostegno alla famiglia predisposti dall'Assistente Sociale comunale competente;
- 2) Nel caso in cui siano stabilite, per poter accedere alle agevolazioni tariffarie relative all'I.S.E.E. con decorrenza dall'inizio del Servizio il richiedente deve dichiarare sul modulo di iscrizione di cui al precedente art.4 la situazione I.S.E.E. del nucleo familiare in corso di validità (1 anno dal rilascio); nel caso non sia mai stata certificata l'I.S.E.E. l'utente dovrà provvedere in merito o, in caso contrario, sarà collocato nella fascia massima prevista.
 - 3) Qualora non venga presentata/dichiarata la situazione I.S.E.E. ai sensi dei precedenti commi l'utente è tenuto al pagamento della retta massima.
 - 4) In ogni caso, hanno diritto ad usufruire delle eventuali agevolazioni tariffarie solo gli utenti residenti nel comune di Castelnuovo di Sotto, fatto salvo quanto stabilito al precedente art.2 comma 4.

ART.7 – PAGAMENTI

1. Il pagamento deve essere effettuato in via anticipata, entro la data di inizio del turno cui si riferisce, con modalità concordate tra il Responsabile del Settore di riferimento e il Responsabile del Settore Finanziario che consentano di verificare l'effettivo pagamento entro il primo giorno di frequenza.
2. Le esatte modalità di pagamento devono essere inserite nel modulo di iscrizione.
3. L'utente che non provveda al pagamento entro l'inizio del turno di riferimento o entro i giorni immediatamente successivi non può usufruire del Servizio, anche se regolarmente iscritto ai sensi dei precedenti articoli.
4. Eventuali agevolazioni alle modalità e alle scadenze di pagamento stabilite ai commi precedenti possono essere concesse esclusivamente nel caso in cui si intraveda la reale possibilità di ottenere il pagamento delle somme dovute in tempi brevi, evitando l'attivazione di procedure ufficiali, in relazione a difficoltà economiche temporanee dell'utenza interessata, anche attestate dai competenti Servizi Sociali, salvaguardando, in ogni caso, i principi di cui al precedente comma 1.

ART.8 - RESPONSABILITA' DEL COMUNE E ASSICURAZIONE

1. Il Comune di Castelnuovo di Sotto risponde della incolumità dei minori dall'inizio al termine del Servizio; non risponde, in ogni caso, delle situazioni pericolose

determinatesi per circostanze attribuibili ai minori, ai familiari o a terzi non direttamente ricollegabili ad attività/omissioni degli educatori/animatori.

2. La tariffa del Servizio è comprensiva di idonee coperture assicurative per i minori.

ART.9 - RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI/GENITORI

1. I genitori, o chi ne fa le veci, nel modulo di iscrizione al servizio devono garantire l'accompagnamento/prelievamento del minore alla/dalla sede del campo giochi agli orari stabiliti e/o autorizzare l'autonoma percorrenza del tragitto abitazione-sede del campo giochi, con piena assunzione di responsabilità.
2. Qualsiasi comportamento difforme da parte dell'utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie agli educatori/animatori del Campo giochi; si declina ogni responsabilità per gli avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.

ART.10 – INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura la piena e tempestiva informazione sul contenuto del presente regolamento e le eventuali successive modifiche con le modalità ritenute più idonee a disposizione (avvisi, comunicazioni scritte, notiziario comunale, sito web comunale, ecc...).

ART.11 - CONTRATTO D'UTENZA

1. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento dell'iscrizione, formalizzata sottoscrivendo l'apposito modulo di richiesta che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative, con particolare riferimento agli articoli dal 4 al 9, dall'11 al 15, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile.

ART.12 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. Nei confronti degli utenti che violino il presente regolamento o che tengano comportamenti tali da turbare il buon funzionamento del Servizio da configurarsi come irrispettosi o lesivi della sicurezza e della tranquillità proprie e degli altri frequentanti, su segnalazione degli educatori/animatori del Servizio, il Comune di Castelnuovo di Sotto assume i provvedimenti di tutela ritenuti più opportuni, fino alla sospensione o definitiva esclusione dal servizio, in caso di recidiva.
2. In caso di danni arrecati ai beni facenti parte del patrimonio del comune i genitori o facenti funzioni saranno tenuti al risarcimento ai sensi di legge.
3. In caso di mancato pagamento si procede ai sensi del precedente art.7 comma 3.

ART.13 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento sarà competenza esclusiva del tribunale di Reggio Emilia.

ART.14 - DECORRENZA - NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla stagione estiva 2008.
2. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

ART.15 – AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE/GESTIONE DEL SERVIZIO AD INTERLOCUTORE ESTERNO

- 1) Nel caso in cui l'organizzazione/gestione del Servizio di campo giochi vengano affidate ad interlocutori esterni a fronte di specifici contratti/convenzioni, tutte le attività/competenze organizzative e gestionali riferite dal presente regolamento al Comune, ivi comprese le relative responsabilità, sono da intendersi riferite al terzo gestore, che procede secondo quanto stabilito dai citati contratti/convenzioni di affidamento del servizio.
- 2) Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al comma precedente, rimangono in carico al Comune esclusivamente le attività/competenze previste ai precedenti artt.4, 5, 6 e 10, mentre sono di competenza del gestore affidatario tutte le fasi conseguenti e successive, dall'avvio al servizio, alla formalizzazione del relativo contratto con gli utenti, in poi.

N O T E

Approvato con atto del Consiglio Comunale n° 10 del 30.06.2008

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 07/07/2008 al 22/07/2008